

Edizione di giovedì 13 settembre 2018

RISCOSSIONE

Gli interessi non si applicano sulle sanzioni in caso di dilazione

di **Luigi Ferrajoli**

IVA

Residenze Turistico-Alberghiere: regime Iva delle vendite e degli appalti

di **Cristoforo Florio**

DIRITTO SOCIETARIO

Delibera invalida se adottata con voto rilevante dei soci in conflitto

di **Alessandro Bonuzzi**

IVA

Iva agevolata negli interventi con fornitura di beni

di **Fabio Landuzzi**

ADEMPIMENTI

Spesometro: esonero allargato ai produttori agricoli

di **EVOLUTION**

RISCOSSIONE

Gli interessi non si applicano sulle sanzioni in caso di dilazione

di **Luigi Ferrajoli**

La **dilazione** di pagamento è una modalità di **adempimento dell'obbligazione** concessa dal creditore al debitore e consistente in un maggior periodo rispetto alla scadenza predeterminata per assolvere all'impegno assunto.

In **ambito tributario** non esiste una normativa che disciplina il diritto di dilazione ma le **norme di riferimento** sono quelle previste per la **dilazione della cartella di pagamento**, ovvero gli [articoli 19 D.P.R. 602/1973](#) e **seguenti**, che disciplinano in generale la **riscossione delle imposte sul reddito**.

La **rateizzazione** viene accordata dall'agente della riscossione su richiesta del contribuente, nel caso in cui quest'ultimo **versi in una temporanea ed obiettiva situazione di difficoltà**.

Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo siano di un importo inferiore a 60.000 euro è concessa sulla base della sola **dichiarazione del contribuente**; nel caso in cui siano superiori a 60.000 euro, il contribuente dovrà necessariamente documentare la sua **situazione di difficoltà**.

Su tali somme **sono dovuti gli interessi**, il cui ammontare è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta, ai sensi dell'[articolo 21 D.P.R. 602/1973](#).

Senonché l'[articolo 2 D.Lgs. 472/1997](#), che disciplina in modo specifico le sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, prevede espressamente che *"la **somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi**"*.

Ciò posto, in caso di **rateizzazione** delle somme irrogate con **cartella esattoriale** a titolo di **sanzione**, l'agente per la riscossione **non** può applicare gli **interessi**; ciò è stato chiarito dalla **Corte di Cassazione**, con [ordinanza n. 16553 del 22.06.2018](#).

Nel caso di specie, la contribuente ha proposto **ricorso** avverso il provvedimento con il quale l'agente della riscossione aveva accolto l'**istanza di rateizzazione** del debito per la temporanea situazione di obiettiva difficoltà del creditore.

Nello specifico, la società debitrice, nel proprio atto, aveva eccepito l'**illegittimità** dell'applicazione degli **interessi** di dilazione sulle **somme** dovute a titolo di **sanzioni**, in violazione dell'[articolo 2, comma 3, D.Lgs. 472/1997](#).

La CTP aveva **rigettato** il ricorso proposto dalla contribuente ritenendo che **il provvedimento di rateizzazione non rientrasse tra gli atti impugnabili**, ex [articolo 19 D.Lgs. 546/1992](#).

La CTR adita, a seguito di impugnazione proposta dalla società contribuente, aveva riformato la sentenza di prime cure, affermando la **giurisdizione del giudice tributario** anche in materia di interessi relativi al tributo, nonché **l'inapplicabilità degli interessi** di dilazione sulle sanzioni.

L'agente della riscossione decideva di procedere ulteriormente avanti la Suprema Corte, rilevando tra i motivi di impugnazione **la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 2, comma 3, D.Lgs. 472/1997** in relazione all'[articolo 21 D.P.R. 602/1973](#), per avere la CTR adita erroneamente ritenuto, interpretando in **modo errato tale ultimo articolo**, **l'inapplicabilità degli interessi** di dilazione sulle somme in cui il pagamento era stato rateizzato e dunque anche sulle **sanzioni**.

Il Giudice di legittimità, con la richiamata [ordinanza n. 16553/2018](#), ha rigettato il ricorso proposto dall'Ente di riscossione, **confermando la sentenza emessa dalla CTR** territorialmente competente.

Nello specifico, la Corte ha statuito che **in caso di rateizzazione** di somme iscritte a ruolo **è illegittima l'applicazione degli interessi** di mora e di dilazione applicati sulle somme dovute a titolo di sanzioni.

Sul punto la Corte ha precisato altresì che: *“l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, **concede la ripartizione del pagamento** delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte sono di importo superiore a 60.000 euro, la **dilazione** può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Sulle somme il cui pagamento è stato **rateizzato** o sospeso si applicano gli interessi al tasso dei sei per cento annuo.”*

Tuttavia, l'[articolo 2, comma 3, D.Lgs. 472 /1992](#) in materia di **sanzioni amministrative** per le violazioni di norme tributarie stabilisce che **“la somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi”**.

Secondo i Giudici di legittimità **tale norma dovrà applicarsi anche nell'ipotesi di dilazione di pagamento**, dove i c.d. interessi di dilazione perseguono le medesime finalità proprie degli interessi comuni.

Tale norma è da considerarsi **“eccezionale”** e, pertanto, prevale sulla regola generale, [articoli 19 e 21 D.P.R. 602/1973](#), in base al principio **“lex specialis derogat generali”**.

Ne consegue che, in caso di rateizzazione, sulle sanzioni non sono dovuti gli interessi di mora.

La Corte, pertanto, ha rigettato il **ricorso proposto** dalla concessionaria e ha compensato le

spese del giudizio di legittimità.

Seminario di specializzazione

**RAPPORTO BANCA-IMPRESA: L'ATTIVITÀ DI
RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Residenze Turistico-Alberghiere: regime Iva delle vendite e degli appalti

di **Cristoforo Florio**

L'[articolo 9, comma 5, D.Lgs. 79/2011](#) (c.d. "Codice del Turismo"), ricalcando la previsione del previgente [articolo 6 L. 217/1983](#) (c.d. "Legge quadro sul turismo"), definiva le **R.T.A.** (acronimo di "**residenza turistico-alberghiera**") quali gli "(...) *esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, ubicati in uno o più stabili o parti di stabili, che offrono **alloggio e servizi accessori** in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina (...)*".

Successivamente, a seguito della **sentenza della Corte costituzionale n. 80/2012**, la norma nazionale del Codice del Turismo – unitamente ad altre disposizioni in esso contenute – è stata dichiarata illegittima e la disciplina del turismo è stata integralmente rimessa alle **disposizioni contenute nelle singole leggi regionali**.

Ciascuna Regione italiana ha dunque disciplinato, a suo modo, la figura della R.T.A., talora denominata anche "**residence**" o "**albergo residenziale**".

Ciò detto, si vuole in questa sede evidenziare che – con sempre maggiore frequenza – vengono proposte sul mercato forme di investimento immobiliare alternative all'acquisto della "**seconda casa**", utilizzando lo strumento della **R.T.A.**; più specificamente e fermo restando il **mantenimento del vincolo di gestione unitaria e la destinazione turistico-ricettiva dell'intero complesso immobiliare**, vengono pubblicizzate delle iniziative imprenditoriali consistenti nella realizzazione di una operazione di frazionamento della R.T.A., con vendita agli acquirenti finali di una o più delle singole unità abitative che lo compongono (c.d. "**compravendita frazionata di strutture ricettive**").

Non si affronteranno in questa sede i profili di legittimità civilistica e urbanistica dei citati negozi di compravendita, che tuttavia dovranno sempre essere attentamente valutati di volta in volta dall'acquirente, **sulla base delle disposizioni previste dalle leggi regionali**, anche mediante i propri professionisti e tecnici di fiducia (sulla legittimità di tali operazioni si veda **Notariato, Studio n. 518-2007/C**).

Nel presente contributo saranno invece oggetto di analisi gli **aspetti tributari** connessi al fenomeno delle "**compravendite frazionate**" precedentemente descritto, poste in essere da soggetti Iva, ed alle relative operazioni di **appalto** (per la costruzione, la ristrutturazione e/o il frazionamento), **con particolare riguardo all'Iva**.

Sul punto va evidenziato che l'Agenzia delle Entrate ha fornito nel tempo alcuni chiarimenti in merito alla tematica in trattazione, manifestando tuttavia un **orientamento non sempre univoco**.

Nella più recente [risoluzione AdE 8/E/2014](#) è stato chiarito che, relativamente alle cessioni di unità immobiliari facenti parte di una R.T.A., assume sempre rilievo centrale il **classamento catastale** dell'immobile oggetto di cessione.

La classificazione catastale, quindi, costituisce **il criterio oggettivo cui attenersi per la distinzione tra fabbricati strumentali e fabbricati ad uso abitativo**, ai fini dell'applicazione delle imposte indirette, prescindendo dall'effettivo utilizzo dell'immobile (in questo senso si veda anche la [circolare AdE 27/E/2006](#)).

La destinazione turistico-ricettiva del complesso immobiliare cui appartengono le unità oggetto di cessione non assume pertanto alcun rilievo ai fini dell'applicazione delle imposte indirette sulla compravendita; se, come nel caso rappresentato dal contribuente nella richiamata risoluzione del 2014, le unità immobiliari facenti parte della R.T.A. sono classificate – in parte – nella categoria A e, in altra parte, nella categoria D/2 (alberghi e pensioni), occorrerà che il soggetto Iva che pone in essere la “cessione frazionata” si attenga – per la categoria A – alle regole previste per i trasferimenti dei **fabbricati abitativi** ([articolo 10, comma 1, n. 8-bis, D.P.R. 633/1972](#)) e – per la categoria D/2 – a quelle previste per i **fabbricati strumentali** ([articolo 10, comma 1, n. 8-ter, D.P.R. 633/1972](#)).

Sotto il profilo della disciplina Iva relativa agli appalti inerenti tali unità immobiliari, va evidenziato che si potrà usufruire dell'aliquota agevolata Iva in caso di **compresenza – nel medesimo edificio – di parti a destinazione abitativa e di altre porzioni a destinazione non abitativa**, sempre che risultino rispettate le proporzioni tra unità abitative ed uffici e negozi richieste per gli edifici c.d. “Tupini”.

In tale ipotesi – ha chiarito l'Agenzia delle Entrate – le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto saranno assoggettate **all'aliquota Iva del 10%** ([numero 127-quaterdecies della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972](#)) oppure **all'aliquota Iva del 4%** nel caso in cui le predette prestazioni siano rese nei confronti di soggetti che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva vendita ([numero 39 della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 633/1972](#)).

La richiamata prassi amministrativa, ufficializzata nella [risoluzione AdE 8/E/2014](#), in coerenza con il disegno di riforma della tassazione immobiliare operato dal **D.L. 223/2006**, ha quindi ritenuto superato l'orientamento che era stato espresso da parte della stessa Amministrazione finanziaria nella precedente [risoluzione 321/E/2002](#). In tale ambito era stato chiarito che la costruzione di un residence è un'operazione finalizzata all'esercizio di una **attività turistico-alberghiera** e, pertanto, le unità immobiliari che lo compongono (nel caso di specie, i c.d. “bungalow”) **costituiscono di fatto un luogo deputato all'esercizio di una attività di impresa**; pertanto, secondo tale interpretazione, tale circostanza avrebbe escluso che le suddette unità

abitative potessero essere assimilate alle case di civile abitazione, con la conseguenza che le prestazioni di appalto per la loro costruzione **non potevano mai rientrare nell'aliquota agevolata Iva** ma dovevano necessariamente **scontare la suddetta imposta in misura ordinaria**.

Circa l'applicabilità delle **agevolazioni fiscali** previste per le vendite di unità abitative facenti parte di una R.T.A., la precedente [risoluzione AdE 14/E/1996](#) aveva già chiarito, richiamando gli orientamenti espressi in materia dalla **Corte di Cassazione** (si vedano le **sentenze n. 1036 del 18.03.1975** e **n. 3058 del 09.05.1981**), che *"(...) le cessioni di unità immobiliari facenti parte del residence sono da assoggettare all'aliquota Iva prevista per le case di civile abitazione non di lusso qualora le strutture e le caratteristiche intrinseche delle unità stesse siano tali da renderle idonee ad ospitare un nucleo familiare, offrendo le condizioni di abitabilità necessarie per il quotidiano svolgimento di vita domestica (...)".*

Pertanto, quando le unità immobiliari della R.T.A. sono qualificabili come **case di abitazione non di lusso** (categoria catastale "A" e relative pertinenze, **con esclusione delle categorie A/1, A/8 e A/9**) e risultano soddisfatte le altre previsioni di cui alla **nota II-bis** della Tariffa, parte prima, articolo 1, allegata al **D.P.R. 131/1986**, la cessione immobiliare in questione è **ammessa al beneficio della "agevolazione prima casa"**, con applicazione dell'aliquota Iva del 4% sul prezzo di compravendita.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



DIRITTO SOCIETARIO

Delibera invalida se adottata con voto rilevante dei soci in conflitto

di **Alessandro Bonuzzi**

Il **Tribunale di Roma**, sezione specializzata in materia d'impresa, con la **sentenza n. 8582 del 30.04.2018** ha fornito rilevanti indicazioni in materia di **impugnazione**, con conseguente **invalidità**, di **delibere** adottate dall'assemblea dei soci di una S.r.l.

In particolare, la pronuncia trae origine dall'impugnazione, avvenuta da parte di un **socio assente**, della deliberazione con la quale l'assemblea dei soci della società decideva di erogare a una Onlus somme a titolo di **erogazioni liberali** ai sensi e per gli effetti dell'[articolo 100, comma 1, lett. m\), Tuir](#).

L'attore deduceva che la delibera doveva ritenersi **invalida**:

- per **contrarietà alla legge e allo statuto**, poiché va contro la finalità di una società lucrativa compiere erogazioni liberali in favore di terzi;
- in quanto adottata senza tener conto dei **limiti** posti al **potere deliberativo e rappresentativo** degli organi sociali;
- in quanto assunta con il **voto determinante** dei soci aventi un **interesse in conflitto** con quello della società, essendo essi fondatori della Onlus beneficiaria;
- poiché ha comportato la **sottrazione di risorse** alla S.r.l. per finalità del tutto estranee all'oggetto sociale e senza alcun apprezzabile beneficio, essendo peraltro la società gravata da consistenti debiti.

Di contro, la S.r.l. **resisteva** sostenendo l'assenza:

- di una norma che limiti la **capacità di agire delle società lucrative**, precludendo alle stesse atti di liberalità;
- di un **interesse personale** dei soci il cui voto è stato determinante per l'adozione della delibera;
- del **danno** per la S.r.l. poiché prima della delibera uno dei soci in conflitto aveva eseguito un versamento in favore della società.

In primo luogo i giudici hanno confermato quanto asserito dalla S.r.l., ritenendo che lo scopo di lucro proprio della società non è di per sé un **impedimento** all'effettuazione di **atti a titolo gratuito** o caratterizzati da **spirito di liberalità**. Ciò in quanto la **capacità giuridica** e di **agire** delle società lucrative ha portata **ampia e generale** potendo esse porre in essere qualsiasi atto

o rapporto giuridico.

Invece, per quanto riguarda la circostanza che la delibera sia stata assunta con il **voto determinante** dei soci portatori di un **interesse proprio** in **contrasto** con quello della S.r.l., la sentenza ha dato ragione al socio attore stabilendo l'**invalidità della decisione assembleare**.

La norma di riferimento è l'[articolo 2479-ter, comma 2, cod. civ.](#), secondo cui, qualora risultino **potenzialmente lesive** per la società, possono essere impugnate le decisioni assunte con la partecipazione **determinante** dei soci che abbiano un **interesse in conflitto con quello della società**.

In sostanza, ai fini dell'**invalidità** di una **delibera assembleare**, la disposizione prevede che debbano essere integrati i seguenti **presupposti**:

1. esistenza di un **conflitto di interessi** tra socio e società;
2. **voto determinante** del socio in capo al quale si configura la situazione di conflitto di interessi;
3. **danno**, almeno potenziale, per la società.

Pertanto, il **vizio** rilevante per l'**annullamento** di una decisione dell'assemblea dei soci ricorre allorché la delibera sia diretta a soddisfare **interessi extrasociali** in **danno** della società.

E ciò **si è verificato** nel caso oggetto della sentenza in commento, giacché, in sintesi:

- l'**interesse personale** dei soci in conflitto con quello della S.r.l. deriva dal fatto che le erogazioni liberali alla Onlus erano destinate alla realizzazione di **interventi** di conservazione e restauro di **beni** sui quali i **soci stessi vantavano diritti reali**;
- il **danno** per la S.r.l. deriva dalla **distrazione** dalle finalità sociali della somma erogata a titolo di liberalità alla Onlus, senza che vi sia stato un **vantaggio compensativo** adeguato rispetto al rilevante importo sborsato. Al riguardo, i giudici hanno osservato che: (i) non può considerarsi un adeguato vantaggio compensativo il **beneficio fiscale** ex [articolo 100, lett. m\), Tuir](#) in quanto irrilevante rispetto alla somma elargita; (ii) non rileva il **versamento in conto capitale** fatto da uno dei soci in conflitto poiché non specificatamente indirizzato a compensare le successive erogazioni liberali.

Seminario di specializzazione

**LA RESPONSABILITÀ EX D.LGS. 231/01 E
LA GESTIONE DEL RISCHIO D'IMPRESA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Iva agevolata negli interventi con fornitura di beni

di **Fabio Landuzzi**

Con la [circolare 15/E/2018](#) l'Agenzia delle Entrate ha fornito interessanti **chiarimenti** riguardo all'ambito di applicazione dell'**aliquota Iva ridotta del 10%** in caso di **interventi di recupero** del patrimonio edilizio.

Lo spunto che ha portato alla pubblicazione di questa circolare è stata la **norma di interpretazione autentica** contenuta nell'[articolo 1, comma 19, Legge di Bilancio 2018](#), in materia di **"beni significativi"** – ove questi sono inclusi nelle prestazioni di recupero del patrimonio edilizio – circa l'applicazione dell'Iva ridotta al loro **valore**, alla luce delle vigenti disposizioni di cui all'[articolo 7, comma 1, lett. b\), L. 488/1999](#) e del **D.M. 29.12.1999**.

Nella citata circolare viene rappresentato un utile **quadro riassuntivo** della disciplina di applicazione dell'aliquota Iva ridotta al 10% nel caso di **forniture di beni** necessari per la realizzazione di interventi di recupero edilizio. In particolare:

- i **beni finiti**, ad **esclusione delle materie prime e dei semilavorati**, necessari per la realizzazione di interventi di **restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia**, eseguiti su **qualsiasi tipo di immobile**, sono soggetti ad Iva con l'**aliquota ridotta del 10%** senza che siano richieste altre condizioni; quindi, tali beni beneficiano dell'aliquota Iva ridotta, ove destinati alla realizzazione dei sopra citati interventi, anche quando sono **acquistati direttamente dal committente** dei lavori, ed indipendentemente dal fatto che il loro valore sia prevalente rispetto a quella prestazione (il riferimento è il [n. 127-terdecies](#), della **Tabella A, Parte III, D.P.R. 633/1972**);
- i **beni finiti, le materie prime ed i semilavorati**, necessari per la realizzazione degli interventi di **manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria** effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, sono soggetti all'**aliquota Iva ridotta del 10%** solo se sono forniti dallo **stesso soggetto che effettua l'intervento** di recupero, ed a condizione che tali beni finiti **non costituiscano una parte significativa** del valore delle cessioni effettuate nell'ambito dell'intervento.

Quindi, solo ove si tratti di un intervento di **manutenzione ordinaria o straordinaria**, ed i beni forniti dall'esecutore della prestazione – sia in forma di **appalto** che di **posa in opera** – rientrino nella **definizione di "beni significativi"** di cui al D.M. 26.12.1999, si dovrà applicare la specifica disciplina dell'[articolo 7, comma 1, lett. b\), L. 488/1999](#).

Le **tipologie di beni significativi** sono individuate, in modo **tassativo**, dal citato **D.M.**

26.12.1999; la tassatività va intesa in senso assoluto, salvo il caso in cui si tratti di beni che hanno la **stessa funzionalità** di quelli contenuti nell'elenco del **D.M. 26.12.1999**, anche se hanno una **denominazione tecnica o commerciale differente**.

La [circolare AdE 15/E/2018](#) riporta l'**esempio della stufa a pellet** che viene utilizzata per il sistema di riscaldamento e per produrre acqua sanitaria, la quale va assimilata alla **caldaia** ai fini della qualifica Iva di "**bene significativo**"; la stessa **stufa a pellet**, ove invece fosse installata per un utilizzo diretto a produrre solo riscaldamento, non sarebbe assimilabile alla caldaia ai fini che qui interessano.

Interessante anche la precisazione fornita nella [circolare AdE 15/E/2018](#) in merito al **contenuto della fattura emessa** dall'esecutore dell'intervento manutentivo che ingloba anche la **fornitura di "beni significativi"**. Infatti, la norma di interpretazione autentica di recente emanazione richiede che la **fattura indichi i beni di valore significativo** forniti nell'ambito dell'intervento; la necessità è chiaramente connaturata al fatto che sono beni potenzialmente assoggettabili ad aliquote diverse, sia ordinaria che ridotta, a seconda delle circostanze.

Precisa a questo proposito l'Agenzia delle Entrate che i **dati dei "beni significativi"** devono essere **indicati** in fattura anche qualora il loro **intero valore** venga **assoggettato ad aliquota Iva ridotta del 10%**, ossia quando il valore ad essi ascritto è inferiore alla metà del valore dell'intervento agevolato e quindi l'intero corrispettivo esposto in fattura è soggetto unitariamente ad **aliquota Iva ridotta**.



Seminario di specializzazione

**COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO:
CASI PRATICI PER LA CORRETTA GESTIONE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ADEMPIMENTI

Spesometro: esonero allargato ai produttori agricoli

di **EVOLUTION**



L'articolo 21 del D.L. 78/2010 prevede l'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dello spesometro, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza l'ambito soggettivo dell'adempimento individuandone i soggetti esonerati.

In generale, sono tenuti alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute tutti i soggetti passivi Iva (esercenti attività di impresa, arte o professione ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.P.R. 633/1972 nonché i rappresentanti fiscali e le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti) che effettuano operazioni attive e passive rilevanti ai fini dell'imposta.

Tuttavia, **sono esonerati** dall'adempimento:

- i **produttori agricoli in regime di esonero** ex [articolo 34, comma 6, del D.P.R. 633/1972](#);
- i **contribuenti "minimi"** e i soggetti che applicano il **regime "forfetario"**.

Un esonero "parziale" dalla comunicazione è, invece, previsto per le **amministrazioni pubbliche** ricomprese nell'elenco di cui all'[articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001](#): queste **sono, infatti, esonerate solo dalla comunicazione dei dati delle fatture "emesse" nei confronti dei consumatori finali**. Al riguardo, va ricordato quanto precisato dalla [circolare 1/E/2017](#) ossia che **possono non essere trasmessi i dati delle fatture elettroniche** (emesse e ricevute) **che transitano sul Sistema di Interscambio (Sdi)** in quanto già acquisiti dalla stessa Agenzia delle Entrate.

Con particolare ai produttori agricoli, si ricorda che l'[articolo 21 del D.L. 78/2010](#) esonerava espressamente dal suddetto obbligo i **solli produttori agricoli** di cui all'[articolo 34, comma 6, del D.P.R. 633/1972](#) (ovvero coloro che nell'anno solare precedente abbiano realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro,

costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della **tabella A** allegata al D.P.R. 633/1972) ***“situati nelle zone montane di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601”***.

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate, nell'ambito della [risoluzione 105/E/2017](#), ha precisato che, ai fini dell'individuazione dei soggetti esonerati, **era necessario fare riferimento al luogo in cui sono ubicati i terreni sui quali viene svolta l'attività agricola e non a quello in cui i soggetti in esame hanno il domicilio fiscale**. In altre parole, per fruire dell'esonero **era necessario che detti soggetti svolgessero la loro attività in terreni:**

- **situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri** sul livello del mare e in quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano solo in parte a tale altitudine;
- **compresi nell'elenco dei territori montani** compilato dalla commissione censuaria centrale;
- **facenti parte di comprensori di bonifica montana**.

Peraltro, l'Agenzia riteneva che lo svolgimento dell'attività in detti terreni ***“non debba essere esclusiva con la conseguenza che rientrano nell'esonero...i produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6... che esercitano l'attività in terreni ubicati in misura maggiore al 50% in zone montane”***.

Come indicato dalla [circolare AdE 1/E/2017](#), i **produttori agricoli operanti in zone “diverse”** da quelle di cui all'**articolo 9 del D.P.R. 601/1973** dovevano assolvere l'**obbligo di comunicazione** in esame, **in una modalità “che sia compatibile con il regime semplificato di cui all'articolo 34, comma 6, del D.P.R.633/1972 a loro applicabile”**.

Detti soggetti erano, quindi, tenuti a comunicare **“unicamente” i dati relativi alle operazioni “attive” mediante l'invio dei dati delle autofatture emesse dai cessionari**, copia delle quali deve essere consegnata ai produttori agricoli.

La stessa [circolare AdE 1/E/2017](#) ricordava che detti soggetti hanno comunque ***“la possibilità di optare per il regime ordinario IVA, nel qual caso, ovviamente, si applicano gli ordinari obblighi di comunicazione dei dati fattura”***.

Tuttavia, con la **conversione** in legge del D.L. 87/2018 è stato **ampliato** l'ambito operativo dell'esonero a **tutti gli agricoltori in regime di esonero** e non solo a quelli **situati nelle zone “montane”** di cui all'[articolo 9 del D.P.R. 601/1973](#).

La novità trova applicazione già **dal 1° gennaio 2018**.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)

Condiviso da volare, Gerdino / Freepik